

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2005/44/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 7 settembre 2005

relativa ai servizi armonizzati d'informazione fluviale (RIS) sulle vie navigabili interne della Comunità

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 71,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) L'introduzione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione sulle vie navigabili interne contribuisce in modo significativo al miglioramento della sicurezza e dell'efficienza di questo modo di trasporto.
- (2) Taluni Stati membri utilizzano già applicazioni nazionali di servizi d'informazione su numerose vie navigabili interne. Per porre in essere un sistema di ausilio alla navigazione e di informazione armonizzato, interoperabile e aperto sulla rete idroviaria della Comunità, occorre pertanto stabilire requisiti e specifiche tecniche comuni.
- (3) Per motivi di sicurezza e nell'interesse di un'armonizzazione paneuropea, il contenuto di tali requisiti e specifiche tecniche comuni dovrebbe fondarsi sul lavoro svolto in questo campo dalle organizzazioni internazionali competenti, come l'Associazione internazionale di navigazione (AIPCN), la Commissione centrale per la navigazione sul Reno (CCNR) e la Commissione economica per l'Europa delle Nazioni unite (UNECE).
- (4) I servizi di informazione fluviale (River Information Services — RIS) dovrebbero essere fondati su sistemi interoperabili basati su norme aperte e pubbliche, accessibili a tutti gli operatori e utenti del sistema in forma non discriminatoria.
- (5) Sulle vie navigabili nazionali non collegate alla rete navigabile di un altro Stato membro non è obbligatorio stabilire i suddetti requisiti e specifiche tecniche. Si raccomanda tuttavia di porre in essere su tali vie navigabili RIS conformi alla definizione della presente direttiva e di provvedere alla loro interoperabilità con sistemi esistenti.

⁽¹⁾ GU C 157 del 28.6.2005, pag. 56.

⁽²⁾ Parere del Parlamento europeo del 23 febbraio 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio del 27 giugno 2005.

(6) Lo sviluppo di RIS dovrebbe rispondere a obiettivi quali la sicurezza, l'efficienza e la compatibilità ambientale della navigazione interna, realizzabili attraverso attività quali la gestione del traffico e dei trasporti, la protezione dell'ambiente e delle infrastrutture e l'applicazione di norme specifiche.

(7) I requisiti relativi ai RIS dovrebbero vertere quanto meno sui servizi d'informazione che devono essere forniti dagli Stati membri.

(8) La definizione delle specifiche tecniche dovrebbe comprendere sistemi quali quelli di cartografia nautica elettronica, quelli di segnalazione navale elettronica, incluso un sistema europeo di numerazione uniforme delle navi, gli avvisi ai comandanti e i sistemi navali di localizzazione e monitoraggio. La compatibilità tecnica delle apparecchiature necessarie per l'utilizzazione dei RIS dovrebbe essere garantita da un comitato.

(9) Dovrebbe essere compito degli Stati membri, in cooperazione con l'Unione europea, incoraggiare gli utenti a rispettare i requisiti in materia di procedure e apparecchiature, tenendo in considerazione la struttura piccola e media delle imprese del settore della navigazione interna.

(10) L'introduzione dei RIS implica il trattamento di dati personali. A tal fine si dovrebbero osservare le norme comunitarie stabilite, tra l'altro, dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ⁽³⁾ e dalla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche ⁽⁴⁾. L'introduzione dei RIS non dovrebbe condurre al trattamento incontrollato di dati sensibili sotto il profilo economico riguardanti gli operatori del mercato.

(11) Si raccomanda che i RIS per i quali è richiesto un posizionamento esatto utilizzino le tecnologie di posizionamento satellitare. Ove possibile, tali tecnologie dovrebbero essere interoperabili con altri sistemi pertinenti e venire in essi integrate, in conformità con le decisioni applicabili in materia.

⁽³⁾ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

⁽⁴⁾ GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.